

Pieve di Soligo, 19.03.2020

Informativa n. 6

OGGETTO: Decreto legge n. 18/2020 “cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03/2020, in vigore dalla stessa data: riepilogo delle principali disposizioni fiscali.

E' stato emanato il 17/03/2020 il D.L. in oggetto, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale, che contiene, in particolare, la proroga di alcune scadenze fiscali come sotto riportate, nonché svariate disposizioni fiscali e non, di seguito in parte riassunte:

Proroga dei versamenti

- a) per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per le imprese che svolgono tipologie di attività direttamente colpite dall'emergenza sanitaria (vedi l'elenco* sottostante per le attività incluse), **vengono posticipate al 31 maggio prossimo**, le scadenze di versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi INAIL che sono in scadenza a marzo ed aprile; i versamenti posticipati al 31 maggio prossimo, come sopra indicati, potranno essere effettuati sia con un'unica soluzione che in cinque rate di pari importo, senza sanzioni o interessi. Solo per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il termine del 31 maggio predetto, viene spostato di un mese, al 30 giugno 2020.
- Inoltre, sempre per tutte queste tipologie di aziende comprese nel presente punto a), i termini di versamento relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi (non è stato fissato un termine per il pagamento, presumibilmente sarà prorogato anche questo al 31 maggio);**
- b) per le altre imprese ed attività professionali, con ricavi conseguiti nel 2019 fino a € 2.000.000, vengono posticipate, sempre al 31 maggio, le scadenze di versamento di **marzo** (iva e ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi INAIL, in scadenza a marzo); i versamenti posticipati al 31 maggio, come sopra indicati, potranno essere effettuati sia con un singolo versamento che in cinque rate di pari importo, senza sanzioni e interessi; si segnala in particolare che non rientra nella proroga, per le società di capitali (srl e spa) anche se non hanno ricavi superiori a € 2.000.000, il pagamento della tassa libro, che va dunque versato entro domani 20 marzo.
- c) per le restanti imprese ed attività professionali, che non rientrano nei due punti precedenti, i versamenti del 16 marzo vengono posticipati al prossimo venerdì 20 marzo 2020. E' comunque possibile versare il **saldo iva 2019 entro il 30 giugno 2020**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando il totale dovuto (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendovi un ulteriore 0,40 per cento.

* Elenco delle attività comprese nella proroga delle scadenze, al 31 maggio per i versamenti riguardanti le ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei contributi INAIL con scadenza marzo/aprile, e senza termine per l'iva da versare a marzo; **le imprese che svolgono tali attività possono usufruire della proroga indipendentemente dal limite dei ricavi conseguiti nel 2019:**

- Associazioni e società sportive, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- Teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- Ricevitorie lotto, lotterie, scommesse, gestione di slot e vlt

- Corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- Ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- Musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- Asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I° e II° grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- Aziende termali, centri benessere
- Parchi divertimento o tematici
- Stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
- Servizi trasporto merci, passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- Noleggio mezzi trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- Noleggio attrezzature sportive e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- Attività di guida e assistenza turistica
- Onlus

Si allega, inoltre, il file pdf della risoluzione n. 12/2020 pubblicata ieri, che riporta in appendice l'elenco completo dei codici ATECO delle attività sopra indicate, soggette alla proroga di cui al punto a) precedente.

Altre misure

- i. Sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono fra l'8 marzo ed il 31 maggio, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (ad esempio viene rinviata la presentazione della dichiarazione iva).
- ii. Si prevede la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e per avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non dovrebbe essere inclusa nella proroga la rateizzazione dei ruoli (ex art. 19 DPR 602/73).
Si prevede inoltre il differimento al 31 maggio 2020:
 - del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter"
 - del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. "saldo e stralcio")
- iii. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020, possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto (da parte del sostituto d'imposta), a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono di tale opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi di questa disposizione (art. 62 comma 7 del D.L. 18/2020) e provvedono a versare successivamente l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- iv. Ai liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), **se iscritti alla Gestione separata** (di cui alla L. 335/1995), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, verrà erogata dall'INPS, previa domanda (nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020). L'INPS emanerà a breve una circolare per le istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda.

- v. La stessa indennità di € 600 di cui al punto iv) precedente, viene concessa anche ai seguenti soggetti, che abbiano gli stessi requisiti richiamati per i soggetti al punto precedente:
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agenti di commercio, coltivatori diretti) iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria);
 - lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17/03/2020;
 - operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
 - lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.
- Per tutti i soggetti predetti, l’indennità verrà erogata dall’INPS con modalità ancora da determinarsi.
- vi. I professionisti iscritti, invece, alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l'erogazione di un'indennità qualificata come “reddito di ultima istanza”. Per le modalità e l'erogazione della stessa (stanziati complessivamente 300MLN di euro) si dovranno attendere le regole fissate dal Ministero del Lavoro e da quello dell'Economia, entro 30 giorni.
- vii. Alle imprese viene riconosciuto, per il mese di marzo 2020, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1). Dal credito d'imposta sono esclusi i professionisti e le imprese non obbligate alla chiusura durante questo periodo di emergenza, come i negozi di alimentari, le edicole, i negozi di articoli per l'igiene della persona e medicinali, le pompe funebri, le pompe di carburanti, ecc. (per il dettaglio delle attività escluse, si vedano gli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. del 11/03/2020).
- viii. Viene previsto il rafforzamento e l'estensione dell'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI (piccole e medie imprese) nei seguenti principali termini (della durata di 9 mesi):
- l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
 - la garanzia è concessa a titolo gratuito (senza versamento di commissioni);
 - per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000;
 - sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a € 3.000 a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata;
 - la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, senza quindi tener conto del modulo “andamentale”, permettendo in tal modo di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario a causa della crisi sanitaria odierna;
 - sono ammissibili alla garanzia del Fondo, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere, del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
- ix. Vengono disposti i seguenti aiuti finanziari alle PMI, previa comunicazione da parte dell'impresa alla banca o all'intermediario finanziario, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa stessa autocertifica (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia sanitaria:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17/03/2020, gli importi

accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

- per i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, gli stessi contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; tali disposizioni non determineranno, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l'intermediario finanziario né per l'impresa; tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell'intermediario;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Viene specificato che possono beneficiare delle misure agevolative predette, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17/03/2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

- x. Ai lavoratori autonomi e liberi professionisti viene sospeso, per 9 mesi, il pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa; i soggetti predetti dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza sanitaria. A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell'indicatore ISEE. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
- xi. Al fine di far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza sanitaria e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, viene istituito un Fondo con una dotazione di € 100MLN per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca;
- xii. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi, dal 17/03/2020 al 31/05/2020, i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali; i versamenti verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020;
- xiii. Il termine di convocazione delle assemblee delle società di capitali (srl, spa, ecc.) per l'approvazione del bilancio 2019 può essere prorogato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il termine scade dunque domenica 28 giugno 2020). Il termine più ampio non dovrà essere motivato dalla società e dovrebbe essere riferito alla data della prima convocazione. Nell'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è possibile prevedere, anche se ciò non è previsto nello statuto o anche contro ciò che viene disposto a tale riguardo nello statuto, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Viene anche previsto che l'assemblea si svolga, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, comunque, la necessità che le persone si trovino nel medesimo luogo (presidente, segretario ecc.). Per le sole srl, è consentita l'espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. Le disposizioni predette si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria. Dovrebbero quindi valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che non raggiungessero, in prima convocazione, il quorum costitutivo (assemblee da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).
- xiv. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, alle imprese e ai professionisti è riconosciuto, per il periodo d'imposta

2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

- xv. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
- xvi. Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa. La deduzione vale anche ai fini Irap nell'esercizio in cui vengono effettuate le erogazioni.

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO
NELLA SETTIMANA DAL 23 MARZO AL 29 MARZO COMPRESI

PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433
OPPURE L'INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza